

Due recenti sentenze sul "concorso di colpa"



Marco Del Zotto
avvocato e maestro di sci
studiolegale@delzotto.it

Secondo questa recente e innovativa sentenza del tribunale di Rovereto, tra le prime in Italia, per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli. Questa pronuncia assume particolare significato in quanto, ad oggi, costituisce un riferimento applicativo dell'art. 19 della legge n° 363/2003.

Il principio della presunzione del concorso di colpa al 50% in caso di collisione fra sciatori - sancito dall'art. 19 della legge n. 363/2003 - ha trovato applicazione nelle prime recenti pronunce dei tribunali italiani.

Ricordiamo che la presunzione del concorso di colpa opera solo in caso di collisione fra sciatori, e non nell'ipotesi in cui uno sciatore subisca lesioni a seguito di una fuoriuscita di pista.

COLLISIONI FRA SCIATORI **Articolo 19 della legge n. 363/2003** **La presunzione del concorso di colpa sino a prova contraria**

Proprio dagli esiti lesivi di una collisione avvenuta nel 2006 sulle piste di Folgaria trae origine la causa civile che ha avuto il suo epilogo con la sentenza del tribunale di Rovereto del 21/10/2009.

Il fatto

Uno sciatore stava partecipando a una lezione collettiva di scuola sci, di livello intermedio.

Questi era il primo della fila e, quando il maestro stava fermandosi per verificare la discesa degli allievi che seguivano, andava ad urtare i suoi sci.

Perdeva così il controllo dei propri sci, cadeva e, scivolando a valle, andava ad investire un'altra sciatrice che, a sua volta, cadeva riportando lesioni.

La pista era facile e ben preparata, caratterizzata nel tratto in cui si è verificato l'incidente da un piccolo cambio di pendenza.

Le circostanze su cui è stata fondata

la decisione del giudice

- Il rapporto dei Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza sul posto a prestare i primi soccorsi, ha in particolare attestato che l'investitore proveniva "da monte".

- La stessa versione dei fatti è stata resa dalle parti coinvolte nell'incidente, sia nell'immediatezza del fatto, sia in sede d'interrogatorio durante il processo.

- La sciatrice che chiedeva il risarcimento del danno ha attendibilmente sostenuto - in quanto la versione della dinamica dell'incidente è stata nella sostanza confermata dallo stesso investitore, pure lui ascoltato dal giudice - di non aver visto quanto accaduto a monte, ma di essere stata investita dallo sciatore che proveniva da monte, il quale si era scusato con lei dopo il fatto, oltre ad averle prestato i primi soccorsi.

- Sulla tipologia di pista ove è avvenuto l'incidente, uno dei soccorritori ha chiarito trattarsi di pista facile, anche se presenta un leggero cambio di pendenza in corrispondenza del luogo del sinistro.

- Sulle capacità tecniche dell'investitore, il tribunale rileva - traendo spunto dalle stesse dichiarazioni del maestro di sci - che egli non era uno sciatore principiante, in quanto aveva già partecipato ad alcune lezioni del corso di sci, e che era in grado di percorrere in sicurezza una pista facile quale quella ove si è verificato l'incidente.

- Decisiva ai fini dell'attribuzione della responsabilità è la circostanza provata che fosse lo sciatore

a provenire da monte e avesse, pertanto, l'obbligo di scegliere la traiettoria in modo da evitare interferenze con le traiettorie seguite dallo sciatore a valle, nella specie il maestro di sci.

Quest'obbligo è imposto dalla regola n° 3 del c.d. decalogo dello sciatore che, com'è noto, costituisce il compendio delle norme di comune prudenza che devono essere seguite nella pratica sciatoria e che sono ora state tipizzate dal legislatore nel capo III della l. 24 dicembre 2003, n. 363.

In particolare, l'art. 10, sotto l'intitolazione Precedenza, dispone:

"lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle".

Tale precetto viene ripreso dalla normativa locale all'art. 30 ter, comma 1), lett. b), n. 1, decreto del presidente della Provincia autonoma di Trento 2 dicembre 2004, n. 18 "Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/legisl. Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n° 7 concernente disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.

La regola sopra indicata costituisce la norma di comportamento per gli sciatori più importante da seguire.

- Il fatto che l'investitore, anche per sua stessa ammissione, abbia violato tali precetti normativi rende evidente e incontestabile la sua colpa, in riferimento al primo urto con il maestro di sci, alla successiva perdita di controllo dei propri sci e, infine, all'urto con l'attrice, che stava del tutto incolpevolmente sciando a valle: eventi tutti concatenati dal medesimo nesso di causalità alla cui origine è la manovra errata, negligente e imprudente dell'investitore.

- E' del tutto normale - ed anzi imposto dalle norme di comune prudenza - che gli allievi che seguono il maestro, non solo debbano osservare scrupolosamente la norma di condotta sopra indicata, ma

debbano mantenere anche una distanza adeguata da chi li precede, ben sapendo che prima o poi si dovrà fermare gli uni accanto agli altri, in condizioni di tutta sicurezza.

I motivi su cui il giudice ha fondato il superamento della presunzione del concorso di colpa sancito dall'art. 19 c.p.c.

Le conclusioni che precedono non vengono meno in virtù della presunzione prevista in caso di scontro tra sciatori dall'art. 19, l. n° 363/2003, che recita

"nel caso di scontro tra sciatori, si presume, sino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni", perché la colpa esclusiva del convenuto deve ritenersi accertata con certezza.

Secondo il tribunale di Rovereto, la norma è applicabile a entrambi gli scontri avvenuti nell'incidente per cui è causa: il primo tra l'investitore e il maestro, e il secondo tra l'investitore, mentre stava scivolando a valle e la sciatrice.

Riguardo alla seconda collisione, la presunzione è vinta in favore della sciatrice, per la circostanza certa che la stessa si trovava a valle ed è stata travolta da tergo dall'investitore durante la sua "scivolata".

Accertato che a carico della danneggiata non è prospettabile alcun concorso colposo, neppure alla stregua della presunzione legale sopra indicata, si deve affermare il suo diritto al risarcimento integrale del danno.

Fatta questa precisazione, anche a favore del maestro di sci, deve ritenersi vinta la presunzione di pari responsabilità, benché in tal caso un rimprovero di una condotta colpevole - l'essersi fermato d'improvviso in adiacenza di un'altra sciatrice - sia stato prospettato.

Assumono peraltro rilievo decisivo le seguenti circostanze:

● PILLOLE

Frattini sposa la figlia di Coppi



montagnatv il Ven, 2010-05-21 11:27

Bologna - Il ministro degli esteri Franco Frattini si sposa. E da grande appassionato di montagna qual è, ha scelto una fanciulla che con la montagna ha a che vedere eccome. Si tratta della trentatreenne Stella Coppi, modenese e figlia di Gaetano Coppi, per anni presidente della Fisi (la Federazione italiana sport invernali).

Le pubblicazioni che annunciano il matrimonio tra il ministro degli Esteri e la fidanzata sono state affisse ieri pomeriggio in Comune a Bologna. La cerimonia - si legge nel documento affisso in municipio - si terrà nel capoluogo emiliano. Ancora top secret la data.

"Per la verità la notizia doveva restare riservata ma ormai non posso più smentire - ha detto la prossima sposa al Quotidiano Nazionale - Mi dispiace solo per papà e mamma che l'hanno saputo da un cronista ficcanaso e non da me. Volevo far loro una sorpresa".

Da quanto trapelato pare che la scintilla tra Stella e l'esponente del Pdl sia scattata sui campi da sci. Del resto, è noto che Frattini sia un appassionato di piste innevate, mentre lei - laureata in Economia - ha come sport preferito il golf ma, figlia di co-tanto padre, non disdegna lo sci.

Prima della figlia, Frattini ha conosciuto Gaetano Coppi. Poi, un anno e mezzo fa, è nato l'amore con Stella. "Non avrei mai immaginato - ha detto il padre di Stella al Qn - che i nostri rapporti sfociassero in parentela. Ho giurato a mia moglie che tratterò Franco come un genero e non come un ministro".

Monterosa Ski protagonista dei mondiali di sci

Il Trofeo Mezzalama nel 2011 sarà prova di Coppa del Mondo di sci alpinismo

Monterosa Ski ha l'onore di ospitare una parte del prestigioso circuito di Coppa del Mondo di sci alpinismo per la prossima stagione 2011. La diciottesima edizione del Trofeo Mezzalama, che tocca il comprensorio sciistico per una due giorni ricca di adrenalina, è stata infatti inserita tra le nove gare che comporranno la Coppa del Mondo.

Il Trofeo Mezzalama si correrà il 30 aprile del prossimo anno, con il primo maggio come possibile data in caso di recupero. La lunga cavalcata da Cervinia a Gressoney, passando per i quattromila metri del Castore e del Naso del Lyskamm, vedrà i migliori atleti del pianeta contendersi i preziosi punti per vincere l'ambita Coppa del Mondo 2011.

L'evento rientra in "The Big Race", un "circuito nel circuito" formato dalle competizioni più autorevoli e prestigiose dell'intero panorama agonistico, a loro volta parte del prestigioso tour mondiale. Le gare appartenenti a questo gruppo d'élite sono per ora 6, ovvero la francese Pierra Menta, le italiane Adamello Ski Raid, Tour du Rutor Extreme e Trofeo Mezzalama, la norvegese Mountain Challenge a Tromsø e la polacca Memorial Piotr Malinowski, sui monti Tatra. Queste gare si alterneranno per i prossimi quattro anni nel calendario di Coppa del Mondo.

www.monterosa-ski.com

● a) l'indiscutibile colpa dell'investitore per violazione dell'art. 10 legge n° 363/2003, tanto più pregnante in quanto l'allievo ben sapeva che il maestro si sarebbe fermato dopo alcune curve, tanto da obbligarlo di mantenere una congrua distanza di sicurezza;

● b) il fatto che l'investitore, sia nell'immediatezza del fatto, sia in sede d'interrogatorio formale, non ha mai affermato alcuna circostanza che possa anche solo far pensare ad una colpa del maestro, limitandosi ad affermare di aver colpito i suoi sci;

● c) l'assoluta inverosimiglianza -anche perché tesi senza riscontro probatorio alcuno- del fatto che un maestro di sci che guida una fila di allievi possa fermarsi con modalità tali da poter mettere in difficoltà gli allievi che lo seguono.

La differenza applicativa tra la presunzione di colpa in un incidente d'auto e in una collisione fra sciatori

La portata della presunzione legale di pari responsabilità è differente a seconda che si tratti di un incidente stradale o di una collisione sugli sci.

Quanto all'infortunistica stradale, la giurisprudenza ritiene superata la presunzione solo quando viene provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di aver mantenuto una condotta di guida irreprensibile, mentre la sola colpa del conducente del veicolo antagonista è insufficiente. Ma il mero trasferimento di una soluzione di questo tipo negli scontri tra sciatori -ritiene il tribunale di Rovereto- non può essere una soluzione percorribile.

Mentre il conducente del veicolo è sottoposto da un criterio di responsabilità aggravato, espresso

dalla formula di cui all'art.2054 c.c. "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", lo sciatore è, al contrario, sottoposto all'ordinario criterio della responsabilità aquiliana di cui all'art.2043 (l'accertamento di un fatto colposo obbliga colui che ha cagionato il danno al risarcimento).

In conclusione, secondo questa recente e innovativa sentenza del tribunale di Rovereto, tra le prime in Italia, per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli.

In particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pur in mancanza di ulteriori elementi probatori.

Nello specifico, l'accertata violazione di una norma di comportamento fondamentale, quale quella prevista dall'art. 10, l. n° 363/2003, da parte dell'investitore, consente di ritenere vinta la presunzione a carico del maestro, in assenza di elementi probatori a sostegno di una sua condotta parimenti colposa.

Questa pronuncia assume particolare significato in quanto, ad oggi, costituisce un riferimento applicativo dell'art.19 della legge n.363/2003.

Ricordiamo ancora una volta la delicatezza del principio di presunzione di colpa introdotto dalla legge nazionale.

Sino a prova contraria, tutti gli sciatori nel caso vengano coinvolti in una collisione, sono obbligati al risarcimento del 50% dei danni che l'altro sciatore ha subito.

 **YAMAHA**



Motore 4 tempi
RS Viking Professional con marce ridotte

Nonsolomoto

Via Feltre 82/D 32036 SEDICO - BL
Tel. 0437/838510 Fax 0437/852652
nonsolo-moto@libero.it



 **KYMCO**

UXV 500 ● monocilindrico 4 tempi
● 4x4 disinseribile
● cassone ribaltabile
● blocco differenziale